



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 89 DEL 25 SETTEMBRE 2020**

Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020.

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.53 del 3 maggio 2020 con oggetto "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATO che con detta O.P.G.R. viene approvato il documento tecnico denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19" (All, n.1 alla stessa) il quale stabilisce, fra gli altri, nella effettuazione del test molecolare, specifici codici di priorità;

CONSIDERATO il punto 2) della riferita O.P.G.R. n.53 che prevede di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni e le misure previste nel documento denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19" attenendosi ai codici prioritari ivi identificati;

VISTO il documento elaborato dall'ISS concernente "Indicazioni operative per la gestione dell'emergenza SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;"

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze dott. Alberto Albani rese al Direttore del Dipartimento Sanità con nota prot. 109/2020 che suggeriscono, in considerazione della ripresa dell'anno scolastico e alla luce dell'andamento epidemiologico SARS-CoV2, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, le modalità e la tempistica per l'esecuzione dei tamponi e l'attribuzione ai tamponi effettuati di un codice di priorità ROSSO per la processazione degli stessi;

RITENUTO pertanto in tal modo di dover disporre, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;

RITENUTO altresì di integrare le fattispecie di priorità, come già previste nel documento tecnico denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19" quale allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3 maggio 2020 attribuendo ai tamponi effettuati nei confronti degli studenti e del corpo docente sintomatici, nonché ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, nella esecuzione e nella refertazione un codice di priorità ROSSO;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. di disporre, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti - laddove ritenuto necessario - secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;

2. di attribuire ai tamponi effettuati , per i soggetti di cui al punto 1) nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche ;
3. di stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19 " - allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3.5.2020;
4. di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento il rigoroso rispetto delle misure come specificate ai punti 1), 2) e 3);
5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D’Amario
(firmato digitalmente)

L’Assessore alla Salute

D.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)